



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE.

NR. Progr. 73

Data 29/06/2010

Seduta NR. 8

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/06/2010 alle ore 21:00.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 29/06/2010 alle ore 21.00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
SORAGNI RAIMONDO	S	PECORARI MARCO	S	ROSSI VITTORIO	S
GOLINELLI GIOVANNI	S	MALAGUTI FRANCESCO	N	MALAGUTI MONICA	N
CARRARA MASSIMO	S	MERIGHI GIUSEPPE	S	BORGATTI GIANLUCA	S
SIMONI LISA	S	MALAK MOHAMAD KAMEL	S	GARUTTI MIRCO	S
BALDINI CLAUDIO	S	VALLINI STEFANO	N	PALAZZI SANDRO	S
BACCHELLI MARCO	S	PINCELLI ANNALUISA	S	PIANZI GIUDO	S
MONELLI GIULIANO	S	PEZZELLA GIOVANNI	S	ROSSI CLAUDIO	S
<i>Totale Presenti 18</i>			<i>Totali Assenti 3</i>		

Sono presenti gli Assessori: SCACCHETTI MICHELE, D'AIELLO ANGELO, CORAZZARI LORENZA, CAVANI ADEODATO, POLETTI ANDREA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MASSIMO CARRARA constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 DEL 29/06/2010 ad oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE.

OGGETTO:
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Sig.ra Lorenza Corazzari, la quale spiega che, a seguito dell'abrogazione del decreto Ronchi e in attesa di un regolamento nazionale che al momento non è stato ancora definito, si rende necessario modificare il precedente regolamento comunale. In futuro, se sarà richiesto si apporteranno ulteriori modifiche. Coglie l'occasione per precisare che i metri quadrati dell'ospedale, di cui si è parlato in occasione della trattazione del precedente oggetto, sono stati recuperati perché con l'USL c'erano altre questioni in sospenso; facendo una verifica complessiva di quanto era effettivamente dovuto si è potuto giungere ad una compensazione. Coglie l'occasione per ricordare al Consigliere Pezzella che sono state convocate ben due riunioni di maggioranza per dare anche tutte queste informazioni. La prima è stata proprio tenuta per spiegare questo problema della metratura dell'ospedale; nella seconda è stata convocata pure Geovest, scegliendo la data anche in accordo con il Consigliere Pezzella, ma il Consigliere non si è nemmeno presentato;

Richiamata

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 161 del 17.12.2002, con cui il Comune di Finale Emilia, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito la Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed ha soppresso a decorrere del 01.01.2003 l'applicazione della Tassa, di cui al capo III del D.Lgs. 507/1993;

Richiamata

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 05/06/2003 con la quale è stato approvato un nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto

- l'articolo 25, comma 8 della legge n. 448/2001 ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti comunali relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2010 che ha differito al 30 giugno 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli enti locali;
- l'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 che ha istituito la Tariffa Integrata Ambientale, previa soppressione della Tariffa d'Igiene ambientale di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997;
- l'art. 238, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006, a mente del quale "...sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti";

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 DEL 29/06/2010 ad oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE.

- l'art. 264, comma 1, lett. I), dello stesso D. Lgs. N. 152/2006, secondo la quale: "...è abrogato il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato D. Lgs. N. 22 del 1997 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi, previsti dalla parte quarta del presente decreto";

Visto

- l'art. 14, comma 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, a mente del quale: "le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria";
- l'art. 5, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 (legge conv. N. 13/20099 che stabilisce quanto segue: "Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti";

Considerato

che ad oggi il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è stato ancora emanato, e non risultano indicazioni di una sua prossima emanazione;

Ritenuto,

pertanto, che in base ai decreti legge n. 208/2008 e n. 78/2010 sia possibile oggi dare attuazione "provvisoria" alla TIA avente carattere di corrispettivo, disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006, e che tale attuazione provvisoria possa avvenire senza stravolgere l'impianto regolamentare e tariffario, visto che l'attuazione della Tariffa Integrata ambientale avviene mediante applicazione del metodo "normalizzato" di cui al D.P.R. 17 aprile 1999, n.15;

Visto

l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che assegna ai Consigli Comunali la competenza alla adozione dei regolamenti;

Visti

gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Pezzella) e astenuti n. 7 (Pincelli, Rossi V., Borgatti, Garutti, Palazzi, Pianzi, Rossi C.),

DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo "Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" ora tariffa integrata ambientale T.I.A. ai sensi art. 238 del D.Lgs. 152/2006 a decorrere dal 01/01/2010, formato da n. 26 articoli ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 DEL 29/06/2010 ad oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE.

- 2) Di dare atto che il soggetto gestore del servizio Geovest Srl provvede alla riscossione della tariffa.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione consigliere ha efficacia subordinatamente alla mancata emanazione entro il 30 giugno 2010 del regolamento ministeriale di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006.
- 4) Di stabilire che il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello precedente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 06/06/2003.

Dopodiché,

Consigliere Sig. Gianluca Borgatti (Casa delle Libertà), fa notare che data l'ora, sarebbe il caso di sospendere la seduta, anche per evitare di passare la mezzanotte e di dover erogare un ulteriore gettone ai presenti. A suo parere, vale la pena rinviare al prossimo Consiglio gli oggetti rimasti;

Presidente Sig. Carrara Massimo ricorda che ci sono anche oggetti rimasti da trattare dal Consiglio scorso;

Consigliere Sig. Mirco Garutti (Casa delle Libertà) a suo avviso, in questi casi bisognerebbe partire dagli oggetti rimasti da trattare nelle sedute precedenti;

Sindaco Sig. Raimondo Soragni si dichiara d'accordo con Garutti ed afferma che gli ordini del giorno dovrebbero prevedere come primi oggetti quelli rimasti dal Consiglio precedente;

Presidente Sig. Massimo Carrara ribatte che se si fanno discussioni interminabili è inevitabile non riuscire ad esaurire l'ordine del giorno. Questa sera non ha imposto dei tempi, però chiede di non lamentarsi se poi si fa tardi;

Consigliere Sig.ra Pincelli Annaluisa (Lista Costruiamo Insieme – Sinistra Unita) avrebbe voluto che la sua mozione venisse trattata questa sera, ma comprende che in queste condizioni non si può affrontare con la dovuta attenzione un argomento così importante. Ritiene che il Sindaco abbia ragione nel sostenere che gli oggetti rimasti nelle sedute siano poi iscritti ai primi posti nell'ordine del giorno del Consiglio successivo;

Presidente Sig. Massimo Carrara precisa di aver ragionato sul fatto che questi oggetti prevedevano una discussione di un certo tipo, quindi se fossero stati all'inizio della seduta il Consiglio non avrebbe nemmeno cominciato a trattare gli altri oggetti.

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

F.to MASSIMO CARRARA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/07/2010 al 30/07/2010

Lì, 15/07/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì, 15/07/2010

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

MARIA TERESA BORGHI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta esecutiva il 25/07/2010.

Lì,

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì,

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
L'IMPEGATO ADDETTO



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI

ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _____
NR. 73 DEL 29/06/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Tributi tramette la proposta deliberativa concernente:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE.

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 28/06/2010

IL RESPONSABILE

GRAZIELLA MEZZADRI

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29/06/2010

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE.

Comune di FINALE EMILIA
Provincia di Modena

***REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI***

Approvato con delibera C.C n 73 del 29 giugno 2010

INDICE

- ARTICOLO 1: Oggetto del Regolamento
- ARTICOLO 2: Servizio di gestione dei rifiuti urbani
- ARTICOLO 3: Istituzione della tariffa
- ARTICOLO 4: Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
- ARTICOLO 5: Attivazione del servizio, copertura dei costi
- ARTICOLO 6: Presupposto per l'applicazione della tariffa
- ARTICOLO 7: Soggetti dell'obbligazione tariffaria
- ARTICOLO 8: Categorie di utenza, classi di attività
- ARTICOLO 9: Superfici soggette alla tariffa
- ARTICOLO 10: Superfici non soggette alla tariffa. Esclusioni
- ARTICOLO 11: Determinazione della parte fissa e variabile della tariffa
- ARTICOLO 12: Riduzioni e agevolazioni tariffarie
- ARTICOLO 13: Modalità di misurazione delle unità immobiliari, dei locali e delle aree
- ARTICOLO 14: Piano finanziario, determinazione della tariffa
- ARTICOLO 15: Utenze non stabilmente attive
- ARTICOLO 16: Tariffa giornaliera
- ARTICOLO 17: Denunce.
- ARTICOLO 18: Numero delle persone che occupano o detengono l'alloggio
- ARTICOLO 19: Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione detenzione o conduzione
- ARTICOLO 20: Fatturazione e Riscossione
- ARTICOLO 21: Controlli e accertamenti
- ARTICOLO 22: Violazioni e penalità
- ARTICOLO 23: Rimborsi
- ARTICOLO 24: Controversie
- ARTICOLO 25: Norme transitorie e finali
- ARTICOLO 26: Abrogazioni

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti prevista dall'art. 238 del D. Lgs. 152/06, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dello stesso articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. 158/99, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure sanzionatorie in caso di inottemperanza.

A tal fine il regolamento individua i presupposti per l'applicazione della tariffa, i soggetti, le utenze (domestiche e non domestiche) e le superfici asservite a tariffa, nel rispetto dei criteri indicati dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 2

Servizio di gestione dei rifiuti urbani

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani come attività espressamente qualificata di pubblico interesse dalla normativa vigente è disciplinata da apposito regolamento di gestione del servizio.

Art. 3

Istituzione della tariffa

Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituita una tariffa annuale, applicata in base all'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n.158/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Il Tributo Ambientale di competenza dell'Amministrazione Provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504/'92 viene conteggiato nella determinazione della tariffa e versato da parte del Gestore.

Art. 5

Attivazione del servizio, copertura dei costi

- 1) La tariffa è dovuta per intero, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo, ovvero servito.
- 2) Nelle zone in cui la raccolta è effettuata mediante contenitori stradali, si considerano servite, ed il servizio istituito ed attivo, quelle zone in cui i contenitori dei rifiuti sono posati nelle vicinanze dell'unità immobiliare, dei locali, delle aree scoperte ovvero dell'insediamento in genere dell'utente. In tal caso, qualora la distanza dal contenitore stradale sia superiore a quella prevista nel regolamento di gestione del servizio, sull'importo della tariffa è applicata una riduzione determinata nell'art. 12 del presente regolamento
- 3) Gli occupanti, detentori o conduttori delle unità immobiliari, dei locali e delle aree scoperte, ancorché situate fuori dalle zone servite, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori più vicini;

- 4) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Se il mancato svolgimento del servizio si protrae, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto alla restituzione o sgravio, in base a domanda documentata, della quota variabile di tariffa per il periodo di interruzione.
- 5) Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi gli oneri per la raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade, aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 6

Presupposto per l'applicazione della tariffa

- 1) La tariffa è dovuta per l'occupazione, la detenzione o la conduzione di unità immobiliari, locali ed aree scoperte, a qualunque uso privato adibite, non costituenti accessorio o pertinenza delle medesime, ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivo, o comunque servito.
- 2) Sono aree scoperte soggette a tariffa:
 - quelle oggetto di esercizio di attività da parte delle utenze non domestiche;
 - quelle oggetto di esercizio di attività autonome;
 - il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati, per periodi superiori ai 183 giorni, sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.
- 3) L'occupazione, la detenzione o la conduzione di una unità immobiliare, di un locale e di una area scoperta si ha con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari.
- 4) Per le utenze domestiche, anche in mancanza dei presupposti suddetti l'occupazione, la detenzione o la conduzione di unità immobiliari, locali ed aree scoperte, si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
- 5) La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

Art. 7

Soggetti dell'obbligazione tariffaria

- 1) La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa, detiene o conduce unità immobiliari, locali ed aree scoperte costituenti presupposto ai sensi dell'art. 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 2) Per le utenze domestiche, si considera soggetto tenuto al pagamento l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività, l'organo, o il legale rappresentante della persona giuridica.

- 3) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per le unità immobiliari, i locali e le aree scoperte in comproprietà, fermi restando nei confronti singoli occupanti, detentori o conduttori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante le unità, i locali e le aree scoperte di cui godono esclusivamente.
- 4) Il gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile e/o al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3 del presente articolo, la presentazione dell'elenco degli occupanti, detentori o conduttori delle unità immobiliari, dei locali e delle aree scoperte condominiali ovvero dei partecipanti al centro commerciale integrato.
- 5) Per le abitazioni e relative pertinenze od accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno.
- 6) Per le unità immobiliari, i locali e le relative aree scoperte, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
- 7) Nel caso di unità immobiliari e locali ad uso domestico, non divisibili catastalmente e concessi in locazione, anche non ammobiliati, a più nuclei familiari, si considera tenuto al pagamento il proprietario dell'immobile, il quale ha l'obbligo di dichiarare il numero delle persone che lo occupano, detengono o conducono.
- 8) Il Gestore garantisce la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi per quanto riguarda l'utilizzo dei contenitori necessari al servizio nell'espletamento della raccolta, cioè relativamente alla presenza di contenitori per rifiuti su suolo pubblico, nelle posizioni, nei giorni e orari stabiliti per la raccolta delle varie tipologie di rifiuto.

Art. 8

Categorie di utenza e classi di attività

- 1) Al fine del calcolo della tariffa le utenze vengono distinte in due categorie sulla base di classi di attività predefinite dalle normative vigenti:
 - a. Utenze domestiche;
 - b. Utenze non domestiche;

Rientrano nelle utenze non domestiche le seguenti classi di attività: le attività produttive di beni o di servizi, industriali, commerciali e professionali, nonché le altre attività ausiliarie delle precedenti.

- 2) Sulla base delle normative vigenti, le unità immobiliari, i locali e le aree scoperte che costituiscono presupposto per l'applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 6, vengono considerate in funzione della loro destinazione d'uso e, conseguentemente, della capacità di produzione dei rifiuti.

- 3) L'assegnazione delle utenze sulla base di classi di attività predefinite dalle normative vigenti, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente o a quanto risulti dall'iscrizione presso la Camera di Commercio, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività principale effettivamente svolta.
- 4) La tariffa applicabile per ogni attività è unica e inderogabile anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi. Nel caso di più attività svolte nell'ambito delle stesse unità immobiliari, locali od aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale.
- 5) Le unità immobiliari, i locali e le aree scoperte destinati a magazzino, possono, in deroga a quanto stabilito al paragrafo precedente, essere classificati nell'apposita categoria indipendentemente da quella di appartenenza dell'azienda che li ha in uso.

Art. 9 Superfici soggette alla tariffa

- 1) Sono soggette alla tariffa le superfici di tutte le unità immobiliari, locali ed aree scoperte, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, con le eccezioni di cui al successivo art. 10.
- 2) Relativamente alle unità immobiliari e ai locali si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (es.: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (es.: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.);
 - per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. In particolare, per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico.
- 3) Le aree scoperte, appartenenti alla categoria delle utenze non domestiche, sono assoggettate a tariffa se le rispettive superfici sono destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio dell'attività d'impresa.

Art. 10 Superfici non soggette alla tariffa. Esclusioni.

1. Non sono soggette al pagamento della tariffa le unità immobiliari, i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per specifiche caratteristiche strutturali (natura o assetto delle superfici) o per destinazione (uso delle superfici) ovvero perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Si presumono in condizioni di non assoggettabilità:

- a) le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- b) le aree scoperte costituenti parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, salvo l'utilizzo in via esclusiva da parte di uno dei condomini;
- c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate;
- d) balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse su almeno tre lati;
- e) soffitte, solai, ripostigli e simili, limitatamente alla parte dell'unità immobiliare e del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
- f) le unità immobiliari e i locali stabilmente muniti di attrezzature quali: il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere, locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici accessori;
- g) gli edifici catastalmente individuati come adibiti al culto;
- h) le unità immobiliari, i locali e le aree scoperte, o loro parti, degli impianti sportivi riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e/o amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- i) le unità immobiliari, i locali e le aree scoperte adibite all'esercizio dell'impresa agricola così come definita dal codice civile e le relative pertinenze. Si considerano pertinenze di fondi agricoli i fienili e i silos (sono invece assoggettabili a tariffa le superfici delle abitazioni, delle unità immobiliari, dei locali e delle aree scoperte che, ancorché rurali o coloniche, non sono di pertinenza dell'impresa agricola benchè risultino ubicate sul fondo agricolo);
- j) aree scoperte quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali;
- k) aree scoperte quali parcheggio al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- l) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere, con eccezione di quelle operative che restano assoggettate alla tariffa;
- m) le unità immobiliari e aree scoperte, in abbandono, di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;

Art. 11

Determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

Con l'entrata in vigore del sistema di misurazione dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, e reso lo stesso operativo, la parte fissa e la parte variabile della tariffa si determinano nel seguente modo:

- 1) Utenze Domestiche
 - a. le unità immobiliari, i locali e le aree scoperte relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti nel nucleo familiare o conviventi.
 - b. La parte fissa è commisurata per le utenze domestiche ai costi fissi ad esse addebitabili e determinata su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
 - c. La parte variabile è commisurata per le utenze domestiche ai costi variabili ad esse addebitabili e determinata su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

- d. La quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza domestica, utile per il calcolo della parte variabile della tariffa, viene misurata tramite il conteggio del numero degli svuotamenti del contenitore del rifiuto secco non riciclabile. Tale numero viene rilevato mediante lettura elettronica di un dispositivo inserito nel contenitore del rifiuto secco non riciclabile.
 - e. Al fine del calcolo della parte variabile della tariffa si considerano validi tutti gli svuotamenti/conferimenti, effettuati in fase di raccolta, che si rendano necessari a garantire la pulizia anche all'esterno del contenitore assegnato ad ogni singola utenza ai sensi del vigente "regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
 - f. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in base a criteri di presunzione semplice, ai sensi degli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile, nei seguenti modi:
 - in caso di perdita o danno completo ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso si farà riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile, di cui al regolamento per la disciplina della tariffa già applicato.
 - in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.
 - g. Alle utenze domestiche verranno assegnate ed addebitate, indipendentemente dai conferimenti effettuati, quantità prestabilite di residuo secco, sotto forma di numero di svuotamenti equivalenti. Tali quantità sono determinate su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, distinti per fasce con uguale numero di componenti il nucleo familiare al 1° gennaio dell'anno di riferimento. I conferimenti eccedenti tale quantità vengono conteggiati ed attribuiti come svuotamenti che generano costi aggiuntivi.
 - h. Gli immobili predisposti ad uso abitativo, ma non occupati sono soggetti al pagamento della sola parte fissa della tariffa calcolata utilizzando i coefficienti relativi ad un (1) nucleo familiare di un (1) componente.
 - i. Il gestore del servizio è tenuto a garantire la suddivisione equa degli svuotamenti nel caso di cassonetti condominiali. La determinazione della quota variabile dovuta sulla base dei conferimenti effettuati viene calcolata prendendo in considerazione il numero dei componenti del nucleo familiare di ogni singola unità abitativa presente nel complesso condominiale.
- 2) Utenze non domestiche o attività
- a. La parte fissa della tariffa da attribuire alla singola utenza non domestica è determinata proporzionalmente ai costi fissi ad esse attribuibili determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
 - b. La parte variabile è commisurata per le utenze non domestiche, ai costi variabili ad esse addebitabili e determinata su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
 - c. La quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza non domestica, utile al calcolo della parte variabile della tariffa, viene misurata tramite il conteggio del numero degli svuotamenti del contenitore del rifiuto secco non riciclabile. Tale numero viene rilevato mediante la lettura elettronica di un dispositivo inserito nel contenitore del rifiuto secco non riciclabile.
 - d. Ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa si considerano validi tutti gli svuotamenti/conferimenti, effettuati in fase di raccolta, che si rendano necessari a garantire la pulizia anche all'esterno del contenitore assegnato ad ogni singola utenza, ai sensi del vigente "regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

- e. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in base a criteri di presunzione semplice, ai sensi degli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile, nei seguenti modi:
- in caso di perdita o danno completo ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso si farà riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile, di cui al regolamento per la disciplina della tariffa già applicato.
 - in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.
- f. Alle utenze non domestiche verranno assegnate ed addebitate, indipendentemente dai conferimenti effettuati, quantità prestabilite di residuo secco, sotto forma di numero di svuotamenti equivalenti. Tali quantità sono determinate su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, distinte per tipologia di attività. I conferimenti eccedenti tale quantità vengono conteggiati ed attribuiti come svuotamenti che generano costi aggiuntivi.

Art. 12 **Riduzioni e agevolazioni tariffarie.**

- 1) Nel caso di raccolta dei rifiuti con il sistema a “cassonetto stradale”, fermo restando l’obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare **viene ridotta sulla quota variabile** delle sottoelencate percentuali **se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 metri:**

ENTITA' DELLA RIDUZIONE	DISTANZA DAL CASSONETTO
60%	non più di 1 km
70%	non più di 3 km
80%	oltre i 3 km

Per i fabbricati che insistono su strade private, il limite dei 500 metri viene computato dal punto di immissione della strada privata su quella comunale o vicinale fino al punto di raccolta.

- 2) Per i locali ad uso domestico tenuti a disposizione per i propri usi dagli **ospiti in Case Protette dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord** si applica il coefficiente di riduzione del 30% sulla tariffa annuale e, ai fini del calcolo, viene attribuito un solo componente.
- 3) Per le **scuole pubbliche e private** non utilizzate nei mesi estivi: riduzione del 25% sulla tariffa annuale.
- 4) Nel caso di raccolta dei rifiuti con il sistema a “cassonetto stradale” ovvero con la mancanza di operatività del sistema di misurazione dell’effettiva produzione dei rifiuti, per le utenze non domestiche, in caso di **contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali**, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie complessiva oggetto della tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 35%;
- b) laboratori fotografici, eliografie: 15%;
- c) autoriparatori, elettrauto, tornitori, officine meccaniche, 30%;
- d) laboratori dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici: 15%;
- e) tipografie, stamperie, serigrafie: 25%;
- f) gommisti: 30%;
- g) carrozzerie: 30%;

Per le attività similari (artigianali o di piccole dimensioni) in condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

- 5) Sono computate al 50% le superfici relative alle aree scoperte operative stabilmente destinate a servizio dell'attività principale. Sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi nonché le aree verdi di arredo ambientale. La tariffa da applicarsi è comunque la stessa dell'attività principale.
- 6) Alle utenze che con autodichiarazione da rinnovarsi di anno in anno, dichiarano di fare uso di **compostiera domestica**, regolarmente autorizzata dall'Ufficio Ambiente del Comune, è applicato uno sconto sulla quota variabile della tariffa da determinarsi anno per anno.
- 7) La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata.
- 8) Su richiesta dell'ente gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare un modello unico di denuncia (mud) per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.
- 9) E' facoltà del comune istituire un fondo da destinare ad agevolazioni per particolari categorie di utenze domestiche e non domestiche; l'entità del fondo, l'individuazione delle categorie e l'articolazione dei requisiti sono definiti con successivo atto di Giunta Comunale. Le modalità di applicazione sono concordate con l'Ente Gestore.
- 10) Nel caso di raccolta dei rifiuti con il sistema a "cassonetto stradale" ovvero con la mancanza di operatività del sistema di misurazione dell'effettiva produzione dei rifiuti, non sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le **lavorazioni industriali** vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime dei semilavorati e dei prodotti finiti) ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- 11) La somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, non può superare la soglia del 80% della tariffa complessiva dovuta.

Art. 13

Modalità di misurazione delle unità immobiliari, dei locali e delle aree

- 1) La superficie delle unità immobiliari e dei locali è misurata a filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni; mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali corpi di fabbrica insistenti.
- 2) La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari/inferiore al mezzo metro quadrato.
- 3) La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).
- 4) L'appartenenza delle unità immobiliari, dei locali e delle aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

Art. 14

Piano finanziario, determinazione della tariffa

- 1) Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi delle normative vigenti il gestore predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al comune di riferimento.
- 2) Il Comune, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, approva il piano finanziario e determina annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per quota fissa che variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.
- 3) La tariffa di riferimento a regime è determinata in applicazione del regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato, definito dal D.P.R. 27/04/99 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.
- 4) La tariffa, articolata per fasce di utenza e territoriali, è commisurata a 365 (trecentosessantacinque) giorni dell'anno ed è applicata per anno solare.
- 5) Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono applicati i coefficienti introdotti dal DPR 158/1999. I coefficienti adottati dal Comune sono indicati nel provvedimento annuale di approvazione della tariffa.
- 6) Il Comune approva le variazioni dei parametri KA_KB_KC_KD, ovvero dei coefficienti e degli indici di produttività delle utenze domestiche e non domestiche su segnalazione dell'utente gestore, da comunicarsi contestualmente al piano finanziario di cui al comma 1) del presente articolo.
- 7) La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali od aree scoperte. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi alla attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Alle attività

economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

- 8) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire una utenza aggiuntiva.
- 9) Ai fini della applicazione della tariffa alle utenze domestiche si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
- 10) Nelle more dell'aggiornamento annuale della tariffa, dovuto a proroga di termini di legge, si utilizza provvisoriamente la tariffa vigente, salvo conguaglio.

Art. 15

Utenze non stabilmente attive

- 1) Sono "utenze non stabilmente attive":
 - Per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
 - Per le utenze non domestiche: le unità immobiliari, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionali, non ricorrenti, occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività medesima;
- 2) Per le unità immobiliari ad uso domestico tenute a disposizione per i propri usi e dei familiari, ovvero messi a disposizione di terzi, occupati per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica il coefficiente di riduzione del 30 % sulla tariffa annuale e sono attribuiti ai fini del calcolo un numero di componenti ricavato dalla seguente tabella:

Da mq.	A mq.	Componenti
0	30	1
31	50	2
51	70	3
71	90	4
91	120	5
Oltre		6 o più

- 3) Per le unità immobiliari di uso non domestico utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali, e comunque occupate per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica il coefficiente di riduzione del 30 % sulla tariffa annuale.
- 4) Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante di cui al successivo art 16.

Art. 16

Tariffa giornaliera

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano, detengono o conducono, con o senza autorizzazione locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita una tariffa da applicare su base giornaliera. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno ha durata complessiva inferiore a sei mesi e non sia ricorrente; è considerata ricorrente quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale.
- 2) La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione è pari all'ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria corrispondente, diviso per 365 giorni, senza applicazione di alcuna riduzione, nel caso di occupazioni di aree scoperte, e/o agevolazioni.
- 3) La tariffa giornaliera è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
- 4) La tariffa giornaliera può essere riscossa dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del suolo relativo; in tal caso l'importo riscosso per ogni trimestre è riversato al gestore.
- 5) In caso di uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- 6) Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a euro 3,00.
- 7) La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:
 - occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere
 - occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente
 - occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.
 - occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore
 - occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.

Art. 17 Denunce

- 1) I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3 dell'art. 49, del D.Lgs. 22/1997, devono presentare al soggetto gestore del servizio apposita dichiarazione di occupazione iniziale o di variazione delle unità immobiliari, dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa siti nel territorio del comune, entro 60 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione.
- 2) La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi moduli a disposizione degli utenti e può essere anche spedita per posta o tramite fax, nel qual caso può essere redatta su foglio di carta semplice purché contenga gli elementi indicati nel successivo comma 4.

- 3) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a comunicare entro lo stesso termine di 60 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare in dichiarazione.
- 4) La dichiarazione iniziale o di variazione deve contenere:
 - per le utenze domestiche
 - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta
 - il codice fiscale
 - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti
 - l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei locali ed aree denunciati nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
 - i dati identificativi catastali;
 - per le utenze non domestiche
 - l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto (legale rappresentante, amministratore delegato, ecc.) che la presenta
 - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica, quali l'oggetto sociale, il codice fiscale, la partita IVA, la sede legale, il codice ISTAT;
 - l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree scoperte denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
 - i dati identificativi catastali;
- 5) La dichiarazione è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All'atto della presentazione ne viene rilasciata copia per ricevuta e nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

Art. 18

Numero delle persone che occupano o detengono l'alloggio

- 1) Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie, al numero di persone che occupano o detengono l'alloggio sulla base delle informazioni in possesso del gestore alla data di emissione della fattura.
- 2) L'obbligo di presentazione della dichiarazione, prevista all'articolo precedente, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica sono rilevati dall'anagrafe stessa.
- 3) Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti o detentori dell'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera 60 giorni nell'arco dell'anno. Nel caso di cittadini che dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, per il corrispondente periodo non si terrà conto della loro

posizione al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza.

- 4) In sede di prima applicazione il numero degli occupanti e detentori dell'alloggio viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per i residenti, mentre per i non residenti si utilizzano i parametri di cui all'art. 15 comma 2.
- 5) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti o detentori dell'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 19

Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione, detenzione o conduzione

- 1) La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte soggette al pagamento. L'obbligo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione.
- 2) La comunicazione di cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere resa, per iscritto, entro 60 giorni dalla data di avvenuta cessazione. La cessazione in corso d'anno dell'occupazione, detenzione o conduzione dei locali ed aree debitamente segnalata all'ufficio competente dà diritto al rimborso della parte di tariffa a decorrere dal giorno successivo alla data di reale cessazione. La comunicazione di cessazione, debitamente accertata, effettuata in ritardo rispetto al termine di 60 giorni sopra indicato, dà diritto al rimborso della parte di tariffa a decorrere dal giorno successivo alla data di avvenuta comunicazione.
- 3) Nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti si riscontri l'insussistenza del presupposto tariffario, è possibile effettuare la cancellazione d'ufficio dell'utenza.
- 4) Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (modificazione delle superfici delle unità immobiliari, dei locali e delle aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso, ecc.) dovranno essere comunicate entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
- 5) Per gli utenti di cui al precedente articolo 16, titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio delle attività itineranti, la comunicazione di inizio, variazione, e cessazione dell'attività è desunta dai dati in possesso degli uffici comunali competenti.
- 6) Qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dai preposti uffici (es. Anagrafe del Comune, Ufficio Tecnico Comunale, Camera di Commercio) si potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa provvedendo a comunicare al soggetto interessato l'avvenuta variazione.
- 7) Gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere periodicamente al Gestore copia o elenchi:
 - ◆ delle autorizzazioni per occupazioni di suolo o aree pubbliche;
 - ◆ delle cessioni di fabbricato;
 - ◆ dei provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- ◆ di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 20 Fatturazione e Riscossione

- 1) Il gestore provvede alla emissione delle bollette/fatture ed alla loro riscossione secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente;
- 2) L'ammontare annuo del corrispettivo può essere suddiviso in rate.
- 3) Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio.
- 4) Il gestore , provvede altresì, al recupero dei crediti nei modi di legge.

Art. 21 Controlli e accertamenti

- 1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni o acquisiti in sede di verifica tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, è possibile rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. E' possibile inoltre utilizzare dati legittimamente richiesti e/o acquisiti da altri enti pubblici rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
- 2) In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il gestore potrà verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica.
- 3) In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la tariffa può essere calcolata in conformità a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2727 e 2729 del Codice Civile.
- 4) Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere, nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 22 Violazioni e penalità

- 1) Per l'omessa o infedele dichiarazione originaria e di variazione, il gestore, oltre alla tariffa di riferimento, quantificherà ed applicherà un risarcimento per le spese tecniche ed amministrative sostenute per effettuare le verifiche e gli accertamenti.

- 2) Per ritardato pagamento sono applicati gli interessi pari al T.U.R. (Tasso Ufficiale di Riferimento) maggiorato di 5 punti.
- 3) Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
- 4) In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

Art. 23 **Rimborsi**

- 1) La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stata assoggettata a tariffa il subentrante medesimo.
- 2) L'utente può richiedere al gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Sulle somme determinate "da rimborsare" dovranno essere corrisposti gli interessi per il periodo intercorso fra l'indebito versamento e l'emissione del provvedimento di rimborso, calcolati al tasso legale vigente al momento dell'emissione del rimborso medesimo.

Art. 24 **Controversie**

- 1) Eventuali vertenze circa l'interpretazione del presente regolamento potranno essere rimesse al Difensore Civico competente, che deciderà adottando la procedura ritenuta più idonea al fine di risolvere la controversia in linea di diritto e di equità.

Art. 25 **Norme transitorie e finali**

- 1) Le denunce in precedenza prodotte dai contribuenti ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti, a far data dal 1/1/2003 sostituiscono le dichiarazioni di utilizzo del servizio di cui all'art. 17 del presente regolamento.
- 2) Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle normative vigenti nonché alle norme del Codice Civile.

Art. 26
Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 05/06/2003.